

## Questionario di “Facciamo Presto!”

**Carlo LASPERANZA Collegio Requirenti n. 1**

(Distretti: Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia)

### PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

*Sono in magistratura dal 1986 e ho svolto esclusivamente funzioni requirenti. Ritengo, dunque, di poter offrire un contributo frutto di un'esperienza ampia, e consolidata, essendo anche stato, per alcuni anni, in relazione al processo Marta Russo, sottoposto a numerosi, quanto strumentali procedimenti penali e disciplinari, dai quali sono sempre uscito assolto con le formule più ampie, contestualmente vincendo tutte le cause per diffamazione intentate contro gli autori delle iniziative, volte al mio totale discredito per difendersi dal processo e non nel processo. Vorrei che il CSM prestasse più attenzione ed offrisse maggiore tutela ai magistrati che per fare il loro dovere vengono inondati di denunce strumentali dove l'unica tutela è la querela per diffamazione facendoli sentire meno solo con l'unico conforto del proprio difensore. Intendo battermi per questo a tutela proprio dei più giovani.*

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

*Sono iscritto a magistratura indipendente da due anni circa, ma la mia pur breve esperienza mi ha deluso profondamente.*

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

*No mai*

4) I fatti “dell'Hotel Champagne” hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

*La possibilità di candidature indipendenti dalle correnti è un bel segnale se adeguatamente sfruttato, minore discrezionalità nelle scelte dei direttivi e più trasparenza nelle procedure mi sembrano principi attuabili in un prossimo futuro.*

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

*La previsione relativa all'applicazione della legge sul procedimento amministrativo come elemento positivo, . Negativo è, invece, la gerarchizzazione inserita nell'ambito della nuova disciplina sulle valutazioni di professionalità dei magistrati.*

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

*Non ho partecipato.*

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

***Non ho aderito all'astensione., fatalmente destinata al fallimento con ulteriore delegittimazione nei confronti della magistratura, che a mio parere non dovrebbe scioperare avendo a disposizione strumenti più qualificati per far valere le proprie idee.***

## **PARTE PROGRAMMATICA**

*L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Asseghneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

***Il parere dovrà essere un atto obbligatorio ma non vincolante.. IL conseguente punteggio dovrebbe essere espresso in una sorta di pagellino con criteri predeterminati.***

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

***Proporrei di limitarla ai soli incarichi direttivi .***

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

***Il quadriennio mi sembra un periodo adeguato per valutare l'operato di un dirigente.. Solo in presenza di criticità che fossero accertate in sede ispettiva proporrei un'audizione del Presidente del COA.***

*L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

***Penso che i modelli dovrebbero essere configurati indicando linee e principi organizzativi piuttosto generali. Le criticità nell'operato dei magistrati dovrebbero riguardare soprattutto la capacità nel relazionarsi con i colleghi dell'ufficio, il personale amministrativo, il foro e il pubblico, nonché la correttezza nei rapporti , piuttosto che l'attività giurisdizionale in senso stretto . In relazione a quest'ultima i rilievi dovrebbero essere essenzialmente circoscritti al difetto di puntualità nell'espletamento delle incombenze proprie del magistrato.***

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Si

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

***Si ma l'istruttoria dovrà essere integrata con l'audizione degli stessi autori delle osservazioni.***

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.*

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

***La questione attiene, a mio parere, alla necessità di una corretta e legittima interlocuzione tra le componenti, laica e togata, del CSM.***

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

***Si è necessario, mentre le "circostanze eccezionali", credo che vadano circoscritte a ragioni di connessione, rilevanti ai sensi del codice di rito penale nonché a casi di eccezionale coordinamento investigativo adeguatamente motivati.***

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

***Un parere dell' Aggiunto, quanto ai rispettivi settori di competenza e del responsabile dell'ufficio gip mi sembrano utili***

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.*

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

***Il conflitto di attribuzione è lo strumento con cui, in concreto, viene lamentata una menomazione dell'attribuzione di un organo abilitato ad esprimere la volontà del potere cui appartiene o a reagire ad una altrui vindictio potestatis e non mi sembra questo il caso.***

*Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.*

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

***Si deve essere considerata come condizione di efficacia altrimenti è poca cosa.***

*L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.*

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrà in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

***La temporanea sospensione dalle attività professionali, diverse da quelle di mera consulenza, mi sembrerebbe una soluzione ragionevole .***

*L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro, nelle seguenti ulteriori valutazioni: "discreto", "buono" e "ottimo".*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul "merito" e non più sull'"anzianità senza demerito", è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di deficit strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

***Forse fissare uno standard di rendimento medio che è legittimo attendersi da ciascun magistrato, sulla base di quelle che sono le condizioni "ottimali" di svolgimento delle sue funzioni valutate ovviamente, tenuto conto della completezza, nell'ufficio, dell'organico magistratuale e di cancelleria/segreteria, della disponibilità di adeguate risorse materiali, della consistenza del ruolo assegnato e gestibile da ciascun magistrato ,, per poi procedere ad una integrazione di tale dato in relazione alle criticità, viceversa, rilevate in relazione a tali parametri. Lo "scostamento del rendimento di ciascun magistrato dallo standard dal medesimo esigibile in concreto varrà a stabilire se lo stesso possa considerarsi "discreto", "buono" od "ottimo". oppure non conforme.***

21) Le valutazioni "discreto", "buono" e "ottimo" devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate in via esclusiva dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrà in seno al Consiglio e per quali ragioni?

***La valutazione anche del capo dell'ufficio giudiziario, proprio perché meglio edotto delle possibili criticità sopra evidenziate penso vada mantenuta.***

*L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione,

***L'anomalia grave dovrebbe essere apprezzata sulla base di un dato oggettivo, quando ad esempio i provvedimenti siano riformati in una misura percentuale di gran lunga superiore alla media dell'ufficio di appartenenza del magistrato***

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

***E'un adempimento che deve essere a carico dell'ufficio, non certo dell'interessato.***

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di *scaricare* sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di

gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

***Il tema delle risorse da stanziare per la giustizia purtroppo non è di competenza del consiglio, essendo di specifica responsabilità degli organi di indirizzo politico. Quanto alle misure idonee ad evitare che la carenza delle stesse si “scarichi” sulle spalle dei singoli magistrati, ritengo di avere già risposto***

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

***Credo di avere già risposto sempre al punto 20***

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

***Reputo opportuno che debbano essere sentiti tutti i magistrati dell'ufficio, ma che la decisione debba essere presa dal capo dell'ufficio che se ne assume anche la responsabilità.***

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

***Penso sia importante l'interlocuzione preliminare con l'interessato e la formalizzazione delle sue osservazioni, anche per consentire un migliore intervento del Consiglio Giudiziario***

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se **attribuibili al magistrato.***

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di “omessa collaborazione” da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato? ***Penso che dovranno essere utilizzate le nozioni di “negligenza” e “neghittosità”, già viste in passato nella giurisprudenza disciplinare ed utilizzate – prima della tipizzazione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs n. 109 del 2006 – per sanzionare il ritardo nell'adempimento dei doveri d'ufficio.***

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

***Penso che l'interpretazione costituzionalmente orientata debba essere quella sopra indicata, altrimenti, si creerebbe una nuova fattispecie quale illecito di "mera disobbedienza".***

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

***Non il CSM, ma lo stesso dirigente dovrebbe procedere alla messa in mora, all'esito della quale dovrebbe essere sentito l'interessato.***

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

***Penso che quanto sopra detto sia potenzialmente idoneo a far emergere l'eventuale inesigibilità del comportamento richiesto al magistrato, e possa essere quindi recepita dalla Sezione Disciplinare ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.***

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.*

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

***Penso che l'eccessiva incertezza sulle "direttive" di cui sopra e, ancor più, sugli "organi competenti" alla loro adozione, faccia ragionevolmente dubitare della costituzionalità di tale previsione normativa.***

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

***Ove venissi eletto vorrei prospettare alla futura Sezione Disciplinare la necessità oltre che l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale sul tema.***

*L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.*

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

***Penso che sia ragionevole affermare che non costituisca questione relativa all'interpretazione di norme di diritto la mancata osservanza di direttive organizzative.***

*Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.*

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

***Penso che la seconda soluzione sia quella più compatibile con quanto previsto dalla costituzione.***

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.*

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

***Vorrei che giudici e pubblici ministeri continuassero ad operare secondo una comune cultura della giurisdizione, elemento positivo è infatti proprio la possibilità di confronto tra giudici e pm a seconda delle diverse esperienze maturate nei diversi ambiti operativi, positività purtroppo non compresa dal legislatore, al quale forse dovrà essere spiegata l'assenza di pericoli e la presenza di vantaggi per la giustizia in ogni occasione utile.***

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla



magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

*Non credo sia un problema reale; l'importante è che resti in esclusiva al CSM la competenza a decidere su ogni questione senza essere vincolato dal lavoro dell'ufficio studi o della segreteria.*